

N. 2078

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BESOSTRI, DUVA, CORTIANA,
DE CAROLIS, MURINEDDU, MANIERI, MACONI e IULIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1997

Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi
nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell’incolumità
delle persone

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che presentiamo si propone di fissare delle precise norme che possano consentire elevate misure di sicurezza contro gli incendi, nei luoghi e sui mezzi di trasporto, a tutela dell'incolumità delle persone.

A questo fine l'articolo 1 del disegno di legge specifica i siti nei quali, in applicazione dei decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 19 marzo 1996, n. 242, siano obbligatori interventi, in linea con le nuove tecnologie, che siano in grado di assicurare una elevata sicurezza e un buon livello di prevenzione contro gli incendi, che già in Italia hanno provocato ingenti danni alle persone e numerosi morti.

In particolare con il disegno di legge si pone l'accento sui luoghi dove soggiornano permanentemente persone o che sono quotidianamente meta di flussi di persone: ci riferiamo agli ospedali, ai servizi delle aziende sanitarie locali, alle residenze socio-assistenziali per anziani, ai centri socio-educativi, ai musei, ai teatri e ai locali cinematografici, ai centri sportivi e ai servizi di trasporto ferroviari, aeroportuali e autostradali.

I decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996, pure molto importanti, sono, a parere dei presentatori, lacunosi, con il risultato, per nulla irrealistico, di lasciare dei vuoti proprio nelle misure di prevenzione e di sicurezza per le persone e per le cose.

Nel concreto l'articolo 2 prescrive, oltre alle misure previste dai predetti decreti legislativi, l'obbligatorietà, entro un anno dall'approvazione della proposta di legge,

dell'utilizzo per pareti, soffitti, e porte dei locali di servizio di pannellature incombustibili, in grado di assicurare l'isolamento.

Le indicazioni per la messa in opera dei più moderni ritrovati della tecnica devono essere omologate alle disposizioni di sicurezza previste ed i materiali impiegati non devono contenere sostanze nocive per la salute.

Consapevoli dell'importanza degli aspetti sollevati, abbiamo previsto che al momento della entrata in vigore della legge tutti i luoghi indicati all'articolo 1, in fase di costruzione o di progettazione, debbano essere adeguati alle misure di prevenzione e sicurezza di cui all'articolo 2, e che i luoghi indicati che siano già in funzione, fino a quando non vengano adeguati alle norme, siano comunque tenuti a garantire un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dalla proposta di legge.

Per ultimo, i controlli ed il rispetto delle norme previste sono di competenza delle aziende sanitarie locali competenti per il territorio e dei comandi provinciali del Corpo dei vigili del fuoco.

Il disegno di legge è aperta ai contributi dei colleghi, che possono rendere conseguibile al meglio l'obiettivo che ci proponiamo, per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e delle cose, nonché del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese.

Confidiamo nell'attenzione e nella volontà del Parlamento per una rapida discussione ed approvazione, che permetta di fare un ulteriore passo avanti sul terreno della prevenzione e della sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In applicazione e ad integrazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, è fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 242 del 1996, ivi comprese le aziende ospedaliere, le unità socio-sanitarie locali, le residenze socio-assistenziali per anziani, i centri socio-educativi, le strutture degli enti locali, dei musei, dei centri sportivi, dei teatri, di procedere, oltre all'adeguamento alle misure già specificamente previste dai predetti decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996, ad interventi per la prevenzione e la sicurezza dei locali contro i danni provocati dagli incendi a cose e persone.

2. A tali obblighi sono tenuti altresì i gestori di servizi di trasporto ferroviari aeroportuali e autostradali.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, responsabili, sul territorio nazionale, dei luoghi e dei siti ove si prestano attività lavorative di dipendenti e soggiornano in permanenza persone, o transitano e soggiornano persone per determinati periodi della giornata, sono tenuti ad assicurare, oltre alle misure già previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 19 marzo 1996, n. 242, che le pareti, i soffitti, le porte dei locali siano formate in relazione alle conoscenze acquisite grazie al progresso delle tecnologie, da pareti o pannellature incombustibili in grado di assicurare l'isolamento termico e di eliminare i rischi di incendio per le persone e le cose, o quantomeno di contenerli.

2. Le misure di intervento indicate al comma 1 devono parimenti assicurare che le pareti o pannellature utilizzate siano conformi per omologazione alle disposizioni di sicurezza previste, e che siano tali da garantire che i materiali impiegati non contengano sostanze nocive per la salute delle persone.

Art. 3.

1. I luoghi di cui all'articolo 1, costituiti o utilizzati sul territorio nazionale anteriormente alla data del 30 dicembre 1996 devono essere adeguati alle predisposizioni di sicurezza, di cui all'articolo 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i luoghi di cui all'articolo 1, in fase di costruzione o di progettazione devono essere conformi alle indicazioni contenute nell'articolo 2, e nessuna concessione autorizzativa può essere accordata in difformità a quanto indicato.

3. La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto delle norme di cui alla presente legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è svolta dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio, e, per quanto di specifica competenza, dal comando provinciale del Corpo dei vigili del fuoco.

4. Sino a che i luoghi indicati all'articolo 1 non vengano adeguati, gli enti erogatori dei servizi medesimi sono tenuti a garantire un livello di sicurezza equivalente.